

Esami di Stato I ciclo: le indicazioni del MIUR per il 2018/2019

Recepite le nuove norme sulla presidenza della commissione e docente collaboratore del dirigente scolastico.

12/04/2019

Con nota 5772 del 4 aprile 2019 del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici sono state fornite **ulteriori indicazioni** in merito allo svolgimento degli **esami di Stato nelle scuole del primo ciclo** di istruzione e alla **certificazione delle competenze** per l'anno scolastico 2018/2019.

Funzione di Presidente della Commissione di esame

La funzione di presidente è svolta ordinariamente dal dirigente scolastico preposto dell'istituzione scolastica (DM 741/27 art. 4 comma 3).

In caso di assenza o impedimento o di reggenza le funzioni di presidente della commissione d'esame sono assegnate ad un docente collaboratore.

Il DM 183/19 ha stabilito che

- tra i **motivi di impedimento** è l'eventuale **nomina** del Dirigente Scolastico quale **Presidente di Commissione per l'esame conclusivo del II ciclo**
- **il docente collaboratore** a cui viene assegnato la funzione di Presidente della Commissione, **non deve necessariamente appartenere al ruolo della scuola secondaria di I grado.**

Prove scritte per alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento e con altri bisogni educativi speciali (BES)

Per i **candidati con disabilità certificata** ai sensi della legge 104/1992 e con **disturbo specifico dell'apprendimento certificato** ai sensi della legge 170/2010, possono essere utilizzati specifici strumenti compensativi (utilizzo di supporti didattici, calcolatrice, mappe, ecc.) o possono essere attivate **misure dispensative** qualora già presenti rispettivamente nel PEI e nel PDP.

Per gli alunni con **bisogni educativi speciali (BES)** in possesso di una certificazione clinica, **possono essere utilizzati strumenti compensativi** qualora sia stato redatto un PDP che ne preveda l'utilizzo e se funzionali allo svolgimento della prova assegnata. **Non sono previste**, invece, **misure dispensative.**

Prove INVALSI

Le **prove nazionali di italiano, matematica e inglese** si svolgono nel periodo compreso **tra il 10 e il 18 aprile 2019** secondo calendari specifici per ciascuna istituzione scolastica. Per i candidati con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992 e con disturbo specifico dell'apprendimento certificato ai sensi della legge 170/2010, sono individuati strumenti compensativi e/o misure dispensative in coerenza con quanto previsto, rispettivamente, nel PEI e nel PDP.

In particolare

- per gli **alunni con disabilità certificata**, ove non fossero sufficienti gli strumenti compensativi e/o le misure dispensative, il consiglio di classe può disporre di specifici adattamenti alla prova (comunque cartacea) o l'esonero da una o più prove
- per gli **alunni con DSA** sono previsti strumenti compensativi, se indicati nel PDP e abitualmente utilizzati nel percorso scolastico. La prova di Inglese non sarà sostenuta se la certificazione del DSA prevede l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere o la dispensa dalla prova scritta alle lingue straniere.

Coloro che sono **dispensati da una o più prove INVALSI** o sostengono una o più **prove differenziate** in forma cartacea, **non riceveranno la certificazione** delle competenze

rilasciata dall'INVALSI. Sarà **compito del consiglio di classe** integrare in sede di scrutinio finale la certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola.

Per gli alunni con **bisogni educativi speciali (BES)** in possesso di una certificazione clinica, possono essere utilizzati **strumenti compensativi** qualora indicati nel PDP ed effettivamente utilizzati nel percorso didattico.

Non possono essere previste, invece, misure dispensative.

Ricordiamo che **pur essendo ininfluente ai fini dell'ammissione all'Esame, il risultato conseguito** delle prove INVALSI, espresso in forma descrittiva, verrà **inserito nel curriculum dello studente.**

Certificazione delle competenze

Le scuole continueranno ad utilizzare i modelli di certificazioni allegati dal DM 742/17 in attesa della ridefinizione del profilo dello studente come individuato dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, in coerenza con le nuove competenze chiave europee previste dalla Raccomandazione dell'Unione Europea adottata il 22 maggio 2018.

Normativa di riferimento

- DLgs 62/17 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107)
- DM 741/17 (Esami di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione)
- DM 742/17 (Certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione)
- Nota 1865/17 (Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione)
- Nota 312/2018 (Modelli di certificazione delle competenze per il primo ciclo - D.M. 742/2017. Trasmissione "Linee guida" e indicazioni operative)
- Nota 7885/2018 (Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Chiarimenti).